



ALLEGATO A alla Dgr n. 2580 del 23 dicembre 2014

ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO E OPERATIVO OGGETTO DI INCARICO "IN HOUSE" PER LA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE VENETO AD EXPO 2015. ACQUISIZIONE DI QUATTRO TENSOSTRUTTURE PER ALLESTIMENTI ITINERANTI.

SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA

la **Regione del Veneto**, rappresentata da Andrea Comacchio nato a _____ il _____, (Codice fiscale), domiciliato per la carica come in appresso, il quale agisce nel presente atto in nome e per conto della Giunta Regionale del Veneto con sede in Venezia - Dorsoduro 3901 (codice fiscale 80007580279), nella sua qualità di Direttore del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale, legittimato ai sensi della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e della DGR n. _____ del _____

e

l'Azienda regionale per i settori Agricolo, Forestale ed Agroalimentare "Veneto Agricoltura" in liquidazione, con sede a Legnaro (PD), Via dell'Università n. 14, C.F. 92121320284, di seguito denominata "Veneto Agricoltura", rappresentata dal Commissario

PREMESSO CHE

- con Deliberazioni della Giunta Regionale n. 391 del 24 febbraio 2009, n. 1019 del 18 giugno 2013 e n. 8 del 21 gennaio 2014 è stata definita la partecipazione della Regione del Veneto all'Esposizione Universale di Milano Expo 2015 (di seguito "Expo");
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. _____ del _____ sono state approvate le direttive per l'attività di supporto tecnico operativo alle attività connesse all'attuazione di iniziative per Expo Milano 2015 ed è stato altresì adottato lo schema di convenzione da sottoscrivere ai fini dell'assegnazione dell'incarico all'Azienda regionale Veneto Agricoltura (di seguito "Veneto Agricoltura" o "Azienda regionale") al fine della realizzazione delle attività individuate nella deliberazione medesima;
- Veneto Agricoltura in liquidazione, come esplicitato dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1671 del 22 giugno 2012, può operare quale società in regime di "*in house providing*" per conto della Regione, per la presenza del controllo analogo e il fatto che il destinatario dell'affidamento svolga attività prevalente in favore delle Amministrazioni che lo controllano rispondono ai requisiti in materia di cui alle norme vigenti ed alla giurisprudenza sia nazionale che comunitaria in materia;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – VALORE DELLA PREMESSA

La premessa costituisce parte integrante della presente convenzione e ne rappresenta presupposto giuridico.

Articolo 2 – OGGETTO E FINALITA' DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione attuativa, disciplina i rapporti tra la Regione del Veneto e Veneto Agricoltura in liquidazione, a cui viene affidata la acquisizione, al fine del successivo utilizzo nell'interesse regionale, di quattro tecnostutture sulle quali verrà serigrafata l'immagine di una Villa veneta, al fine di promuovere le attività regionali per EXPO 2015 ed offrire una vetrina per i consorzi e i loro prodotti tipici.

Articolo 3 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Nell'ambito e per le finalità di cui all'art. 2, l'affidamento con procedura in house nei confronti dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura in liquidazione, coordinato dalla Regione del Veneto e si articola e circostanzia come segue:

1. acquisizione, al fine del successivo impiego nell'interesse regionale, di quattro tensostrutture della superficie massima di 1.000 mq, sulle quali verrà serigrafata l'immagine di una Villa Veneta, al fine di promuovere le attività regionali per EXPO 2015 ed offrire una vetrina per i consorzi e i loro prodotti tipici;
2. le quattro tensostrutture in argomento dovranno essere utilmente impiegate nel periodo precedente all'EXPO (gennaio-aprile 2015) e durante l'esposizione (maggio-ottobre 2015), stazionando in alcune "piazze" strategiche (capoluoghi di provincia, Cortina, località balneari, ecc.);
3. l'importo massimo di spesa da destinare all'acquisizione, al fine del successivo impiego nell'interesse regionale, delle quattro tensostrutture, è fissato in 200.000 euro.

Articolo 4 – FASI PROGETTUALI

Il progetto, le relative fasi di svolgimento e le modalità attuative delle stesse sono posti in essere in conformità alle direttive fornite dalla Regione del Veneto e sono soggetti alla preventiva approvazione del Direttore del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale.

Articolo 5 – ATTIVITA' E OBBLIGHI

Veneto Agricoltura in liquidazione, nell'esecuzione del progetto, si impegna:

- a) ad osservare la vigente legislazione comunitaria, nazionale e regionale, con particolare riguardo alla normativa in materia di lavoro, privacy, proprietà intellettuale e industriale, concorrenza, appalti pubblici, tutela dell'ambiente, pari opportunità;
- b) a conformarsi alle disposizioni e alle procedure regionali, con particolare e non esclusivo riferimento alla disciplina e alle procedure in materia di comunicazione, informazione, diffusione mediante mezzi di massa;
- c) ad osservare le disposizioni relative al contratto di partecipazione da stipularsi tra Regione del Veneto e Società Expo 2015 spa che incidono sull'oggetto della presente convenzione;
- d) a presentare, entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, il progetto dettagliato corredato dalla previsione di spesa, distinta per voci, entro l'importo previsto all'articolo 7;
- e) a presentare, con cadenza almeno quadrimestrale durante lo svolgimento del progetto, una relazione dettagliata delle attività poste in essere e delle relative spese;
- f) a presentare, entro 60 giorni dalla conclusione del progetto, il rendiconto finale delle spese effettuate distinto per voci, attestando il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti pubblici e la conservazione agli atti della Società della relativa documentazione contabile e fiscale;

La Regione del Veneto si impegna a:

- a) fornire, tramite i propri uffici, le indicazioni operative idonee a garantire il coordinamento delle

attività e un efficiente adempimento delle funzioni affidate a Veneto Agricoltura;

- b) corrispondere a Veneto Agricoltura in liquidazione le somme quantificate dalla presente convenzione, secondo le modalità ivi previste.

Articolo 6 – VALIDITA' E DURATA

La presente convenzione ha decorrenza dalla data della sua sottoscrizione e rimane valida fino all'approvazione della rendicontazione finale.

Le singole attività previste dalla presente convenzione devono svolgersi e concludersi secondo le indicazioni fornite dalla Regione, e comunque in conformità alla tempistica necessaria al conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 2.

Articolo 7 – COSTI E MODALITA' DI PAGAMENTO

Data la specificità, rilevanza e complessità dell'acquisizione, al fine del successivo impiego nell'interesse regionale, la spesa massima preventivata a totale carico della Regione del Veneto ed è quantificata in Euro 200.000,00, IVA ed ogni altro onere compreso.

Le spese ammissibili sono costituite dai costi, sostenuti durante il periodo di durata della convenzione e riferibili alla stessa, per le acquisizioni indicate all'art. 3 della presente convenzione; sono ammissibili i costi generati durante il periodo di eleggibilità della spesa, comunque direttamente connessi al progetto e necessari alla sua implementazione e per i quali viene prodotta adeguata documentazione probatoria della spesa sostenuta;

L'erogazione dei fondi messi a disposizione dalla Regione sarà effettuata a favore di Veneto Agricoltura in liquidazione per la somma complessiva di € 200.000,00, oneri fissi istituzionali e IVA compresa, secondo le modalità di seguito riportate:

- liquidazione in via anticipata di un importo massimo pari al 20% previa presentazione di idonea documentazione tecnico-amministrativa degli interventi e spese da realizzarsi, ivi compresi i provvedimenti di impegno di spesa e, ove necessario, le eventuali concessioni ed autorizzazioni prescritte dalla legislazione vigente;
- liquidazioni di successivi acconti del venti per cento ciascuno, fino alla concorrenza dell'ottanta per cento, sulla base della certificazione dell'avvenuta utilizzazione di almeno il novanta per cento delle somme già erogate;
- liquidazione a saldo, alla presentazione dei risultati finali del progetto pilota e sulla base della certificazione della spesa complessivamente sostenuta.

Il completamento delle attività previste, anche per quanto attiene i relativi procedimenti amministrativi, dovrà intervenire entro e non oltre il 31.12.2015, fatte salve eventuali proroghe motivate da richiedersi alla competente Direzione regionale Agroambiente entro la scadenza di cui sopra.

Articolo 8 – RIMODULAZIONI FINANZIARIE DEL PROGETTO

Sono ammesse variazioni di spesa fra la previsione e il rendiconto finale fino al limite massimo del 20% e comunque sempre entro i limiti dello stanziamento complessivo. Variazioni progettuali eccedenti il limite suddetto saranno soggette ad ulteriore valutazione ed approvazione da parte del Direttore del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale.

Articolo 9 – CONTROVERSIE

1. Per eventuali controversie tra le parti in ordine alla interpretazione, esecuzione, efficacia, risoluzione della presente Convenzione, si procederà ad un tentativo di composizione amichevole tra la Regione del Veneto e Veneto Agricoltura in liquidazione esperito nell'ambito del Tavolo di Coordinamento di cui all'art. 4 del vigente Accordo di Programma sottoscritto fra Regione del Veneto e Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto, previa istruttoria della Segreteria Tecnica di cui all'art. 5 dell'Accordo medesimo.

2. Le controversie non risolvibili in via amministrativa sono devolute al Foro di Venezia.

Articolo 10 – RINVIO

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme dettate in materia dal codice civile in quanto applicabili.

Articolo 11 – DISPOSIZIONI FINALI

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

2. La presente convenzione è altresì esente dall'imposta di bollo in modo assoluto ai sensi dell'art. 16 all. B del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642.

3. La presente convenzione, dattiloscritta in n. 4 fogli, è composta di n. 11 articoli, e viene sottoscritta in n. 3 originali..

4. Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto dalle parti con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. q-bis) del D.Lgs n. 7 marzo 2005 n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.-----

Letto, confermato e sottoscritto per approvazione.

Venezia, addì

Per

la Regione del Veneto

Per

Veneto Agricoltura in liquidazione